



# COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

Prot. nr. 4845  
Del 28/05/2021

## ORDINANZA SINDACALE

N. 6 Del 28/05/21	<b>OGGETTO: Sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo e terreni incolti</b>
----------------------	--

### IL SINDACO

**CONSTATATO** lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

**CONSIDERATO** che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

**CONSIDERATO** che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

**DATO ATTO** che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

**RICONOSCIUTO** altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

**PRESO ATTO** che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

**RILEVATO** che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

**RITENUTO** necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli

arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

**RITENUTO**, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

**RILEVATA** inoltre la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le strade comunali, ed alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti;

**DATO ATTO** che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

**VISTI** gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 — regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.

**VISTO** il Regolamento Comunale Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

**RITENUTO** che

- L’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un’ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.
- Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

**ATTESO** disporre in particolare che

1. per le piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): mantenimento in modo da non restringere o danneggiare la strada, taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
2. per le manutenzioni delle ripe ( art. 31 del codice della strada): - Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
3. per il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine: manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
4. per la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo: ripristino degli stessi se abbandonati,

ricoperti o intasati, rimozione di ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

**VISTO** l'art. 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni che prevede l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità;

**VISTO** l'art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446;

**VISTA** la Legge 08/08/1995 n° 339 di conversione del D.L. 10/07/1995 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

**VISTI** gli arti. 913, 915, 916 e 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua con le strade comunali o vicinali;

**VISTO** l'art. 50 comma 5e, l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

- Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade, e di fondi agricoli in genere a provvedere, agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, 3 e 4 che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi;
- che il primo intervento venga effettuato entro il 15 Giugno 2021

### **INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE**

1. Per le piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): - Di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettano la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
2. Per le manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada): - Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
3. per il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine: manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
4. per la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo: ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati, rimozione di ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

### **AVVERTE**

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato; che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle

siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

## DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia:

- 1) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi comprese le sanzioni penali previste dalle normative in materia; ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000;
- 2) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco dell'incendio durante il periodo dal 16 Giugno al 30 Settembre 2020, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000, non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00;
- 3) Chiunque cagioni un incendio è punito come previsto dall'art. 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000 mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 423 e 423 bis c.p.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile del Servizio Polizia Locale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione, ai Carabinieri, alla Polizia Provinciale, ed alla Comunità Montana per le opportune determinazioni di competenza;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale; L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è la Sig.ra Antonella SCETTA;

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Napoli (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Puglianello, li 28/05/2021



IL SINDACO  
f.to dott Francesco Maria Rubano